



35956/12



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Udienza pubblica
8 giugno 2012

Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - dott. Giuliano Casucci | Presidente |
| - dott. Domenico Gallo | Consigliere |
| - dott. Alberto Macchia | Consigliere |
| - dott. Giovanni Diotallevi | Consigliere |
| - dott. Giovanna Verga | Consigliere |

Sentenza n.: 1433/201

Reg. gen. n.: 326/2012

relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- Pg presso la Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di
- n. a Castrovillari il
- nato a Castrovillari il

avverso la sentenza pronunciata da parte della Corte d'appello di Catanzaro in data 3 ottobre 2011;

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;

sentite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

sentito l'avv.to del foro di Castrovillari che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il PG presso la Corte d'appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata da parte della Corte d'appello di Catanzaro in data 3 ottobre 2011, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari dell'8 luglio 2008, appellata da e , ha dichiarato di n.d.p. nei confronti dei predetti in relazione al reato di furto loro ascritto, previa esclusione delle contestate aggravanti, per mancanza di querela .

2. A sostegno dell'impugnazione il P.G. ricorrente ha dedotto:

a) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. , inosservanza

dell'art. 625 n. 7 cod. pen.

Il p.g. ricorrente lamenta la esclusione dell' aggravante di cui all'art. 625, n.7 cod. pen. che era stata contestata ai due imputati, in occasione del furto di limoni pendenti dalla pianta, contestando che la sussistenza della medesima dovesse essere esclusa quando la necessità dell'esposizione non dipenda dal fatto (omissione o azione) dell'uomo, ma dalla natura della cosa. Al contrario si sarebbe dovuta valorizzare la circostanza che il fondo era senza vigilanza, non recintato per ritenere sussistente l'aggravante contestata, che non avrebbe consentito il proscioglimento per mancanza di querela..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. – Osserva la Corte che il collegio di secondo grado ha fatto un corretto esame della normativa ed ha fornito un'interpretazione della stessa che deve essere condivisa.

La circostanza della esposizione alla pubblica fede deve ritenersi integrata solo nell'ipotesi in cui l'esposizione dipenda dall'azione o dall'omissione del possessore, pur in presenza di una decisione assunta in forza di una situazione necessitata ovvero dalla consuetudine seppur valutata in base ad una prassi generale costante, anche se ispirata a criteri di comodità e non imposta da esigenze da cui non si possa prescindere. (Cass., sez. V, 29 settembre 1993, Violante, C.E.D. cass., n. 195554). Il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante non può pertanto escludere la valutazione sulla destinazione della cosa, che implica una particolare qualità od utilizzazione della stessa che ne comporti l'esposizione al pubblico e in ordine alla quale incide la presenza o meno di un atto di volontà. A parere del collegio l'aggravante non può ritenersi sussistente nel momento in cui il dato di fatto sia qualificato dalla condizione naturale del bene, sulla quale non ha inciso in alcun modo la volontà dell'uomo, come è avvenuto nel caso in esame; è pacifico, infatti, che il furto di limoni è avvenuto su frutti pendenti, quindi "aderenti" alla pianta originaria, con l'esclusione di una loro preesistente mobilitazione derivante dall'azione umana del proprietario o di chi ne aveva il legittimo possesso. In questo caso, pertanto, ritiene la Corte, che la norma in esame non possa essere utilizzata, in quanto la fattispecie normativa deve ritenersi riferibile a prodotti del suolo distaccati e non a frutti pendenti. Il principio ha trovato applicazione anche in precedenza, nell'ipotesi in cui è stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante in questione nel caso di furto di grano, solo perché lo stesso era stato sottoposto alla trebbiatura e ammassato in covoni (Cass., sez. II, 28 febbraio 1967, Gaglia, C.E.D. cass., 105880) ovvero, al contrario, ma in modo coe-

rente con l'interpretazione proposta, la stessa è stata esclusa nell'ipotesi del furto di anguille nelle valli di Comacchio (Cass., Sez. II, 17 dicembre 1962, n. 2340/03 Guidi, C.E.D. cass., n. 98943; per una particolare valorizzazione della natura della cosa si veda, inoltre, Cass., sez. II, 25 maggio 1965, Barbaro C.E.D. cass., n. 099828; Cass., sez. I, 15 maggio 1985, Bonetta, Ced cass., n. 169582; Cass., sez. II, 9 gennaio 1985, Malatesta, C.E.D. cass., n. 169080; Cass., sez. II, del 22 febbraio 1980, n. 11673, Recanati, C.E.D. cass., n. 146526). Tale soluzione appare peraltro la più ragionevole e aderente al senso della norma, lasciando impregiudicata la rilevanza penale del fatto, ma rimettendo alla volontà della persona offesa la perseguibilità dell'autore del reato, in ordine alla cui determinazione non può ritenersi irrilevante la valutazione della personalità del soggetto interessato e dell'entità del danno.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 giugno 2012.

Il Consigliere est.

(dott. Giovanni Diotallevi)



Il Presidente

(dott. Giuliano Casucci)

